



ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI - CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DI COSENZA E PROVINCIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO con D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 n. 233

n. **152** di protocollo

rif. a nota n. del
Imposta comunale sulla pubblicità

OGGETTO:

RACCOMANDATA A.R.
(Anticipata a mezzo fax)

Cosenza, li **09 FEB, 2011**

Egr. Sig. Sindaco
del COMUNE DI RENDE
SEDE

Spett.le
M.T. s.p.a.
C.da S. Stefano (ex CRAI)
87036 RENDE (CS)

Numerosi colleghi ci hanno segnalato, lamentandosene, che in questi giorni è stato loro recapitato un avviso con il quale si chiede il pagamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità in riferimento alle targhe affisse presso i loro studi, per indicarli ed individuarli.

A precisa domanda di uno dei colleghi destinatari della richiesta di pagamento la **M.T. s.p.a.** ha risposto che quanto richiesto troverebbe legittimazione in una pronuncia della Sez. V della Corte di Cassazione del 08.09.2008 n. 22572), la cui massima è stata poi trasmessa anche a quest'Ente.

E' di tutta evidenza come, in realtà, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento quanto sostenuto dalla **M.T. s.p.a.** risulti errato ed illegittimo risulti la formulata richiesta di pagamento per una tassa, in realtà, non dovuta dai Medici e dagli Odontoiatri (e dalle strutture sanitarie in generale) in relazione alle targhe indicanti i loro studi .

Il pronunciamento invocato dalla **M.T. s.p.a.** (tra l'altro isolato e proveniente da una Sezione della Suprema Corte e non dalle Sezioni Unite della stessa), infatti, sebbene intervenuto nel 2008, aveva ed ha quale suo riferimento e presupposto il quadro normativo vigente all'epoca della notifica della cartella esattoriale impugnata (1998) e, al più, della pronuncia sottoposta al suo vaglio (Sent. Commissione Trib. Reg. Trento del 28.12.2001).

Orbene tale quadro normativo risulta oggi essere superato dal **comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs 17.11.1993, per come aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28.12.2001 n. 448 e poi modificato dal comma 311 dell'art. 1 L. 27.12.2006.**

Segue



ORDINE PROVINCIALE DEI
MEDICI - CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DI COSENZA E PROVINCIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUITO con D.L.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946 n. 233

152
n. di protocollo
rif. a nota n. del
OGGETTO:

Cosenza, li 09 FEB. 2011

- Pag. 2 -

Tale norma statuisce espressamente che l'imposta di che trattasi *“non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”*

Per come chiarito dalla Circolare n. 1 dell'8.02.2002 del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia *“sulla base della dottrina e della giurisprudenza formatesi sull'art. 2568 del codice civile, possono considerarsi insegne di esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo, che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni o servizi. Si rammenta, al riguardo, che l'art. 47 del Reg. di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”*.

E' di tutta evidenza, quindi, che le targhe, di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati, affisse dai Medici e dagli Odontoiatri (e dalle strutture sanitarie in genere) per contraddistinguere ed individuare il luogo ove svolgono la loro attività professionale sono da qualificarsi quali *“insegne di esercizio”* e, come tali, se inferiori a 5 metri quadrati, esenti dall'Imposta che qui rileva, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 17 del D.Lgs 17.11.1993, per come aggiunto dal comma 1 dell'art. 10, L. 28.12.2001 n. 448 e poi modificato dal comma 311 dell'art. 1 L. 27.12.2006.

Ciò dato, anche al fine di evitare l'insorgere di un non auspicato e generalizzato contenzioso, siamo con la presente ad invitarvi, ciascuno per quanto di propria competenza, responsabilità ed obbligo, a voler desistere dal richiedere ai NS/ iscritti il pagamento dell'imposta di che trattasi in relazione a targhe individuanti i loro studi ed aventi le caratteristiche e le dimensioni sopra richiamate, provvedendo, a tal fine, anche alla revoca, in autotutela, di tutti i provvedimenti impositivi già adottati.

Certi della VS/ cortese attenzione e collaborazione e riservando, in difetto e ove necessario, ogni ulteriore iniziativa a sostegno delle ragioni e dei diritti dei NS/ iscritti, con l'occasione porgiamo Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Dr. Eugenio Corcioni)